



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Tax Newsletter n. 21/09

Dal 29 ottobre al 12 novembre 2009

SOMMARIO

Provvedimenti approvati

1. Consiglio CE – Direttiva del 19 ottobre 2009, n.2009/132/CE: *esenzioni all'importazione*.

Circolari, pareri e risoluzioni

1. Agenzia delle entrate – Circolare 3 novembre 2009, n.46/E: *deducibilità dei costi black list*.
2. Agenzia delle entrate – Risoluzione del 30 ottobre 2009, n.267/E: *attività di intermediazione relative alle assicurazioni*.

Giurisprudenza comunitaria

1. Corte di Giustizia – Sentenza del 29 ottobre 2009, n.C-246/08: *assoggettabilità ad Iva dei servizi di assistenza legale pubblica*.
2. Corte di Giustizia – Sentenza del 29 ottobre 2009, n.C-174/08: *vendita di prefabbricati da parte di impresa di costruzioni*.

Giurisprudenza di legittimità

1. Corte di Cassazione – Ordinanza del 2 novembre 2009, n.23176: *incompletezza del PVC depositato in giudizio*.
2. Consiglio di Stato – Sentenza del 23 ottobre 2009, n.6519: *consulenza tributaria ed incarico di giudice*.

Giurisprudenza di merito

1. Commissione tributaria regionale Lazio, sez. I, sentenza del 7 ottobre 2009, n.518: *vizio di sottoscrizione della cartella*.

Provvedimenti approvati

1. Consiglio CE – Direttiva del 19 ottobre 2009, n.2009/132/CE: esenzioni all'importazione.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, Serie L, n.292 (www.eur-lex.europa.eu), la Direttiva che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere *b*) e *c*) della Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni.

La Direttiva, tra le altre tipologie di beni elencate, ammette all'esenzione:

- le importazioni di beni a fini di prospezione commerciale, come campioni di valore trascurabile, stampati ed oggetti a carattere pubblicitario, beni utilizzati o consumati in occasione di una esposizione o di una manifestazione simile;
- le importazioni di carburanti e lubrificanti a bordo di autoveicoli e nei contenitori per usi speciali.

Circolari, pareri e risoluzioni

1. Agenzia delle entrate – Circolare 3 novembre 2009, n.46/E: deducibilità dei costi black list.

L'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alla deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese fiscalmente domiciliate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (cd. "*black list*"), anche alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2007. La circolare, tra l'altro, chiarisce che:

- anche per le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007, l'omessa indicazione dei costi della dichiarazione non è di ostacolo alla deducibilità dei costi stessi, a condizione che il contribuente sia in grado di provare che ricorrono le esimenti richieste dall'art.110, comma 11 del Tuir;
- ogniquale volta i costi da Paesi "*black list*" non siano stati separatamente indicati in dichiarazione e non sia stata raggiunta la prova delle circostanze esimenti richieste dall'articolo 110, comma 11 del Tuir, oltre al recupero della maggior imposta dovuta e dei relativi interessi, vanno irrogate le seguenti sanzioni:
 - a. per le violazioni commesse fino al 31 dicembre 2006, è applicabile la sola sanzione per "infedeltà" della dichiarazione, conseguente alla indeducibilità dei costi (art.1, comma 2 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471);
 - b. per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2007, la sanzione correlata alla "infedeltà" della dichiarazione è applicabile unitamente a quella per irregolare compilazione della dichiarazione, di cui al nuovo articolo 8, comma 3-*bis* del dlgs n.471 cit., riferita a violazioni di autonomi adempimenti, colpite da distinte sanzioni.



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Tax Newsletter n. 21/09

- la retroattività delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 2007 incontra il limite dei cosiddetti “rapporti esauriti”, intendendosi per tali quelli per cui sia intervenuto un giudicato o un atto amministrativo definitivo o, comunque, siano decorsi i termini di prescrizione o decadenza stabiliti dalla legge per l’esercizio dei diritti a essi relativi;
- nel caso in cui il contribuente non abbia subito accessi, ispezioni o verifiche, egli potrà presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell’art.2, comma 8 del dpr 22 luglio 1998, n.322. Tuttavia la presentazione della dichiarazione integrativa può influire unicamente sulla misura delle sanzioni irrogabili per la violazione dell’omessa separata indicazione dei costi in dichiarazione, avendo perso rilevanza, tale adempimento, ai fini della deducibilità dei costi.

2. Agenzia delle entrate – Risoluzione del 30 ottobre 2009, n.267/E: attività di intermediazione relative alle assicurazioni.

L’Agenzia delle entrate chiarisce che le attività che si concretano nell’analisi e nella successiva copertura dei rischi, nella collaborazione nella gestione dei sinistri e nel recupero dei danni sono ricomprese tra le attività esenti dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art.10, primo comma, n.9) del Decreto Iva. L’Agenzia, infatti, ritiene applicabile la previsione di cui all’art.10 cit., non solo a tutte le ipotesi contrattuali che comportano una interposizione nella circolazione dei beni e servizi, fra le quali rientrano, ad esempio, i contratti di mandato, di agenzia e di mediazione – come già chiarito con la risoluzione del 16 luglio 1998, n.77/E – ma anche alla consulenza e assistenza finalizzata alla presentazione e proposta di prodotti assicurativi e alla collaborazione nella gestione o nell’esecuzione dei contratti assicurativi stipulati.

Giurisprudenza comunitaria

1. Corte di Giustizia – Sentenza del 29 ottobre 2009, n.C-246/08: assoggettabilità ad Iva dei servizi di assistenza legale pubblica.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte di Giustizia ha ribadito il principio secondo cui nell’ambito del sistema dell’Iva, le operazioni imponibili presuppongono l’esistenza di un negozio giuridico tra le parti implicante la stipulazione di un prezzo o di un controvalore. Secondo i giudici comunitari, pertanto, qualora l’attività di un prestatore consista nel fornire esclusivamente prestazioni senza contropartita diretta, non vi è una base imponibile e le sue prestazioni non sono pertanto soggette all’Iva. Ne deriva che una prestazione di servizi è effettuata «a titolo oneroso», ai sensi dell’art.2, punto 1 della sesta Direttiva Iva, soltanto quando tra il prestatore e il destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avvenga uno scambio di reciproche prestazioni e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio reso al destinatario. Nel caso di specie la Corte ha stabilito che i servizi offerti dagli uffici pubblici nell’ambito di un procedimento giudiziario vanno assoggettati a Iva nel caso in cui una parte del compenso di questi ultimi è posta a carico del beneficiario e il servizio può essere prestato anche da un consulente privato.

2. Corte di Giustizia – Sentenza del 29 ottobre 2009, n.C-174/08: vendita di prefabbricati da parte di impresa di costruzioni.

Con la sentenza in oggetto, la Corte chiarisce che l’art.19, n.2, della sesta Direttiva Iva deve essere interpretato nel senso che la vendita, da parte di un’impresa di costruzioni, di immobili da essa costruiti per conto proprio non può essere qualificata come «operazione immobiliare accessoria» ai sensi della citata disposizione, poiché tale attività costituisce il prolungamento diretto, permanente e necessario dell’attività imponibile dell’impresa suddetta. In virtù di tale circostanza, non occorre valutare in concreto in quale misura la menzionata attività di vendita, isolatamente considerata, implichi un uso di beni e servizi per i quali l’imposta sul valore aggiunto è dovuta. Inoltre, il principio di neutralità fiscale che caratterizza l’Imposta sul valore aggiunto non osta a che un’impresa di costruzioni, la quale versa l’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni di costruzione da essa effettuate per conto proprio (prestazioni a se stessi), si veda preclusa la detrazione integrale di tale imposta afferente i costi generali connessi alla realizzazione delle prestazioni suddette, a motivo del fatto che la cifra d’affari risultante dalla vendita delle costruzioni così realizzate è esente dall’imposta sul valore aggiunto.

Tax Newsletter n. 21/09

Giurisprudenza di legittimità

1. Corte di Cassazione – Ordinanza del 2 novembre 2009, n.23176: incompletezza del PVC depositato in giudizio.

La Corte di Cassazione chiarisce che per il giudice tributario è impossibile sopperire alle carenze istruttorie delle parti. Infatti l'eventuale incompletezza del processo verbale di costatazione depositato in giudizio, sul quale l'accertamento si fonda, comporta l'obbligo della Commissione tributaria di prendere in considerazione la prova documentale, sia pure incompleta, fornita dall'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria e dichiarare non compiuto l'assolvimento dell'onere della prova a carico della parte.

2. Consiglio di Stato – Sentenza del 23 ottobre 2009, n.6519: consulenza tributaria ed incarico di giudice.

Il Consiglio di Stato ha stabilito che la tenuta e la custodia di scritture contabili, nonché la predisposizione della dichiarazione dei redditi, da parte di dottori commercialisti, costituisce attività incompatibile con l'esercizio dell'incarico di giudice tributario. In particolare, con la sentenza in oggetto il Consiglio di Stato chiarisce che:

- qualsiasi forma di consulenza tributaria è incompatibile con la carica di giudice tributario, senza che sia necessario verificare in concreto se il suo contenuto qualitativo o la continuità del suo svolgimento compromettano il requisito della terzietà e dell'indipendenza del giudice, ex art.8, lett.i) del dlgs 31 dicembre 1992, n.545;
- nell'ordinamento dei dottori commercialisti non si registrano solo attività professionali che si estrinsecano in consulenze fiscali e, pertanto, non vi è alcuna contraddizione fra la norma di cui all'art.5, lett.h) del dlgs cit., che consente la nomina dei dottori commercialisti quali giudici tributari, e quella dell'art.8, lett.i) cit., che impone la decadenza dei professionisti che svolgano attività di consulenza in qualsiasi forma;
- la tenuta e la custodia di scritture contabili, nonché la predisposizione della dichiarazione dei redditi, da parte di dottori commercialisti, costituisce attività incompatibile con l'esercizio dell'incarico di giudice tributario, non potendosi distinguere, nell'ambito delle consulenze professionali erogabili esclusivamente dagli iscritti all'albo, fra interventi meramente esecutivi e prestazioni intellettuali creative.

Giurisprudenza di merito

1. Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. I, sentenza del 7 ottobre 2009, n.518: vizio di sottoscrizione della cartella.

Con la sentenza in oggetto, la CTR del Lazio ha stabilito che la cartella esattoriale priva dell'indicazione del responsabile del procedimento è illegittima e può essere annullata. In particolare, i giudici laziali hanno affermato che:

- l'art.7, comma 2 dello Statuto dei diritti del contribuente, al fine di assicurare la trasparenza amministrativa, l'informazione del cittadino e il suo diritto di difesa, ha stabilito che gli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare il responsabile del procedimento;
- nonostante l'art.7, comma 2 cit. non preveda espressamente la nullità dell'atto realizzato senza l'indicazione del responsabile del procedimento, è altrettanto incontestabile il fatto che in presenza di un atto amministrativo imperfetto vige la regola dell'annullabilità dell'atto stesso
- pertanto, il vizio della mancata indicazione del responsabile, rende la cartella esattoriale illegittima e va, quindi, annullata.



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

Tax Newsletter n. 21/09

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

FONTI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Guida Normativa edita da "Il Sole 24-Ore";

Il Sole 24-Ore;

Bigweb – Ipsa;

Sito ufficiale del Ministero delle Finanze www.finanze.it;

Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio www.minambiente.it;

Sito ufficiale del Ministero delle Attività produttive www.minindustria.it;

Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.infrastrutturetrasporti.it